

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, a norma dell'articolo 2615 ter del Codice Civile, una società consortile per azioni denominata: Società per la gestione dell'Incubatore d'impresa del Politecnico di Torino - Società consortile per azioni senza fini di lucro, siglabile "Incubatore del Politecnico - s.c.p.a." oppure "I3P - s.c.p.a.".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede in Torino.

La sede legale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Lo stesso ha facoltà di istituire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile non ha scopo di lucro ed intende favorire le funzioni degli enti pubblici soci di promozione e sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria, anche nel quadro della politica regionale di sostegno allo sviluppo economico e sociale, alla ricerca, alla competitività e alla creazione di nuova imprenditoria attraverso:

- la promozione all'interno dei corsi istituzionali del Politecnico della cultura imprenditoriale;
- azioni di formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
- la creazione di un ambiente fisico presso il quale i neo imprenditori potranno collocarsi;
- la messa a disposizione di servizi di base per i neo imprenditori;
- interventi di trasferimento tecnologico mirati alla creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione in collaborazione con il Politecnico di brevetti emersi dall'attività di ricerca;
- la partecipazione a progetti comunitari riguardanti la creazione di nuova imprenditoria;
- la gestione di borse di studio;
- la partecipazione, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad

assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica.

La società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento dell'oggetto sopra definito, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'Organo Amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente ed indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività inerenti la raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio, le operazioni di intermediazione mobiliare, quelle previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 385/93 nei confronti del pubblico, nonché le attività non consentite per legge.

ARTICOLO 5 - SOCI - CONSORZIATI

Possono essere soci sia Enti pubblici, associazioni di categoria, Istituti di diritto pubblico, associazioni senza fini di lucro, Istituti bancari e finanziari, Fondazioni, aziende pubbliche e private, che abbiano tra i loro fini lo sviluppo economico e sociale.

Sono soci fondatori il Politecnico di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino e Finpiemonte S.p.A..

Nel caso di aumento del capitale, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2441 del Codice Civile.

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE VALORE DELLE AZIONI

Il capitale sociale è di Euro 1.239.498,00 (unmilione duecentotrentanove mila quattrocentonovantotto), suddiviso in numero 1.239.498 azioni di valore nominale pari € 1(uno).

Le azioni sono nominative e conferiscono eguali diritti ai loro possessori. Ogni azione è indivisibile, il suo possesso implica accettazione del presente statuto.

Il domicilio dei consorziati-azionisti, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal Libro Soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dagli azionisti alla Società.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, osservate le prescrizioni del Codice Civile. Qualora il capitale sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità ed i termini, tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili in materia. Per gli ultimi due capoversi si fanno salvi per il Politecnico i limiti di cui al proprio "Regolamento di Amministrazione e Contabilità".

ARTICOLO 7 - PRELAZIONE - GRADIMENTO

Il trasferimento della proprietà, o di altri diritti reali, su azioni a terzi per atto tra vivi è possibile soltanto se gli altri soci abbiano dichiarato per iscritto, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, di non voler esercitare il diritto di prelazione che con il presente statuto viene loro riservato.

Il diritto di prelazione si intende implicitamente rinunciato ove non venga fatta dai soci espressa dichiarazione da comunicarsi, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

L'offerta di prelazione deve essere fatta per iscritto agli altri soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve contenere l'indicazione del numero delle azioni che si intendono alienare e del soggetto a favore del quale si intende effettuare il trasferimento nonché, in caso di alienazione a titolo oneroso, del prezzo e delle modalità di pagamento.

Se tutti o alcuni degli aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, nel caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero nel caso in cui gli aventi diritto non concordino con il proponente l'alienazione a titolo oneroso sulla determinazione del prezzo, la valutazione delle azioni è demandata ad un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base alla sede della Società.

L'arbitratore determinerà il valore delle azioni con i criteri di cui all'articolo 2437-ter del codice civile.

Se più soci aventi diritto dichiarano di esercitare il diritto di prelazione, le azioni offerte in prelazione verranno ripartite proporzionalmente al numero delle azioni dagli stessi possedute.

Se nessun socio intende esercitare la prelazione, la cessione delle azioni a un terzo è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

A tal fine il socio che intenda cedere tutte o parte delle proprie azioni dovrà comunicare con congruo preavviso, a mezzo lettera raccomandata A/R, all'Organo Amministrativo di aver offerto le proprie azioni in prelazione agli altri soci con esito negativo e di richiedere

l'autorizzazione alla cessione, fornendo il nominativo e le generalità del cessionario, unitamente ad una copia autentica dello statuto ovvero del certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. rilasciato entro tre mesi dalla comunicazione.

L'Organo Amministrativo si pronuncerà entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di diniego la deliberazione dovrà essere motivata e contenere l'indicazione di uno o più soggetti graditi a favore del quale o dei quali potrà essere effettuata la cessione di tutte o di parte delle azioni di cui il cedente è intestatario, indicando nel caso di pluralità di soggetti graditi, il numero di azioni che potranno essere cedute rispettivamente a ciascuno di essi.

Ove l'Organo Amministrativo non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'autorizzazione si intenderà tacitamente rilasciata.

Entro lo stesso termine l'Organo Amministrativo potrà richiedere in forma scritta, per non più di una volta, ulteriori chiarimenti ed informazioni in ordine al cessionario, fermo restando l'obbligo di pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle informazioni integrative e salvo il rilascio tacito della autorizzazione nel caso di silenzio.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la Società mediante versamenti in conto corrente societario, anche in misura non proporzionale alle partecipazioni in ottemperanza alla normativa vigente in materia; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la Società sarà tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì finanziare la Società mediante versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle azioni possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione; anche su questi versamenti effettuati in conto capitale, non vengono corrisposti interessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI - CONSORZIATI.

I soci sono obbligati:

- ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e dei regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della Società consortile;
- a comunicare tempestivamente alla società consortile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della

ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'Assemblea e il libro dei soci e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della Società.

ART. 10 - DIRITTO DI INFORMATIVA

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo come approvati dall'Assemblea dei soci;
- le informazioni periodiche richieste dai soci sull'andamento gestionale e sull'assetto organizzativo.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente, ove nominato, è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della Società.

ARTICOLO 11 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme in tema di società.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, per esigenze particolari, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni, rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, o anche altrove purché in Unione Europea, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata ai sensi di legge ed è valida anche senza formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori e i Sindaci che non partecipino all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

L'Assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
- vengono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ARTICOLO 13 - QUORUM DELIBERATIVI. VALORE DEL VOTO

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci quanti sono i titolari di azioni rappresentanti almeno la metà del capitale sociale in prima convocazione e almeno un terzo del capitale sociale in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole di tanti soci quanti detengono la maggioranza del capitale sociale presente e rappresentato ad eccezione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, che in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza del capitale presente o

rappresentato, fatta salva la maggioranza qualificata per la nomina dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 16.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci quanti detengono almeno la metà del capitale sociale presente e rappresentato e delibera con il voto favorevole di almeno tanti soci quanti detengono i due terzi del capitale sociale presente e rappresentato. Ciascun socio può delegare chiunque, tenuto conto dei divieti di legge, sia o meno un altro socio, a rappresentarlo nell'Assemblea. La delega deve avere forma scritta.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

ARTICOLO 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria come straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, anche non socio della Società, e, nell'Assemblea straordinaria, da un notaio.

Il verbale deve indicare la data della Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno.

ARTICOLO 15 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della Società alla chiusura dell'esercizio, nonché del bilancio preventivo per l'anno seguente;
- alla nomina e revoca dell'Organo Amministrativo;
- alla nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- alla definizione del compenso previsto per gli Organi Sociali, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del presente Statuto e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti, da svolgere in conformità ai principi di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e

- successive modificazioni, stabilendo il relativo compenso;
- a deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea;
 - ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ad autorizzare l'eventuale attribuzione di deleghe di gestione al Presidente.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sull'approvazione delle eventuali modifiche allo statuto della Società consortile;
- sulla nomina, sulla sostituzione, e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 16 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

L'Assemblea, con delibera motivata e nel rispetto della normativa applicabile in materia, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.

I componenti l'Organo Amministrativo devono possedere, a pena di ineleggibilità, o nel caso vengano meno, di decadenza, i requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e autonomia e gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Qualora l'Assemblea disponga la nomina di un Consiglio di Amministrazione, questo rispetta la disciplina vigente in materia di equilibrio di genere e, a tal fine, chi presiede l'Assemblea, al termine delle operazioni di nomina, verifica il rispetto di tale disposizione.

L'Organo Amministrativo viene nominato con voto a maggioranza qualificata pari al 70% delle azioni rappresentate in Assemblea.

Qualora l'Assemblea disponga di nominare un Amministratore Unico, questo è nominato dall'Assemblea su indicazione del Politecnico di Torino, previa consultazione con gli altri soci.

Qualora l'Assemblea disponga di nominare un Consiglio di tre membri, il Politecnico di Torino ha il diritto di individuare almeno un rappresentante.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ogni socio fondatore ha diritto ad individuare all'interno del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questi nomina tra i propri membri il Presidente ed il Vice Presidente, che può essere nominato con mere funzioni vicarie e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Il Presidente è scelto tra i rappresentanti dell'azionista Politecnico.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino a tre esercizi e i Consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge nazionale e regionale vigenti in materia e dal presente Statuto.

ARTICOLO 17 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della Società, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea.

Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno ritenute valide, ancorché non convocate come sopra, con la partecipazione di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri punti di collegamento, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione ove si considererà tenuto il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione le deleghe di gestione potranno essere attribuite a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo, in particolare:

- provvede all'eventuale nomina del direttore;

- provvede per l'attuazione degli scopi previsti dello statuto e dei regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- approva gli eventuali regolamenti interni della Società;
- predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

All'Organo Amministrativo spettano tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quelli che la legge o il presente statuto riserva all'Assemblea.

ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato, spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi come nei giudizi nonché la firma sociale. In particolare, l'Amministratore Unico, o il Presidente, presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della Società. In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 19 - COMPENSI

L'Assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la eventuale remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Nel caso di Organo Amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, se nominato, sentito il parere del Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea, nel caso di Amministratore Unico, individua eventuali obiettivi al cui raggiungimento è condizionata parte del compenso del Presidente del Consiglio e dell'Amministratore Delegato o dell'Amministratore Unico. La parte variabile della remunerazione deve essere determinata sulla base dei criteri previsti dalle vigenti leggi in materia e commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'Amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché un gettone di presenza fissato preventivamente dall'Assemblea.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e due Sindaci supplenti.

Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In conformità alle norme vigenti in materia, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

La nomina dell'Organo di Controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.

La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti.

In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

All'atto della nomina, l'Assemblea determina il compenso spettante al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale, propone all'Assemblea il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in conformità al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n°39, specificando le motivazioni della designazione.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultati deliberati dopo lo svolgimento delle attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo di controllo. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea dei soci. La revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla deliberazione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo

Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 21 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore o da una Società di revisione iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia

ARTICOLO 22 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23 - LIQUIDAZIONE. SCIOGLIMENTO

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri ed i compensi.

Si osservano tutte le disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 24 - RECESSO

Le ipotesi di recesso del socio spettano in tutti i casi previsti dalla legge in vigore all'atto del recesso.

Per i termini, per le modalità di esercizio del diritto di recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni del recedente e per la procedura di liquidazione si richiamano le norme di cui agli articoli 2437

bis, ter, quater del Codice Civile.

ARTICOLO 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatoria del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro 30 giorni dal deposito dell'istanza della nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

ARTICOLO 26 - DISCIPLINA RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicheranno le norme di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.
Torino, lì